

Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 107/15

Lussemburgo, 24 settembre 2015

Sentenza nelle cause T-124/13, Italia/Commissione, e T-191/13, Spagna/Commissione

Il Tribunale dell'UE annulla tre bandi di concorso che obbligano i candidati a scegliere il francese, l'inglese o il tedesco come seconda lingua e come lingua di comunicazione con l'EPSO

Nei mesi di dicembre 2012 e gennaio 2013, l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea tre bandi di concorso generale per la costituzione di elenchi di riserva a scopo di assunzioni ¹. Tali bandi esigevano che i candidati avessero una conoscenza approfondita di una prima lingua nell'ambito delle lingue ufficiali dell'Unione europea (che all'epoca erano 23), nonché una conoscenza soddisfacente di una seconda lingua, da scegliersi, a cura di ciascun candidato, tra le lingue francese, inglese o tedesca. La seconda lingua doveva essere utilizzata per la corrispondenza tra l'EPSO e i candidati, nonché ai fini della procedura di selezione e dello svolgimento delle prove dei concorsi. I bandi indicavano che tale restrizione era in particolare giustificata dall'interesse del servizio a che i candidati fossero immediatamente operativi e capaci di comunicare efficacemente nel loro lavoro quotidiano, laddove, in caso contrario, il funzionamento effettivo delle istituzioni rischiava di essere gravemente pregiudicato.

L'Italia e la Spagna chiedono al Tribunale dell'Unione europea di annullare i bandi di concorso in questione. Tali Stati affermano, in sostanza, che i bandi sono discriminatori e che violano sia il regime linguistico dell'Unione, previsto dal «regolamento n. 1» del 1958 ², sia il principio di proporzionalità. L'Italia e la Spagna contestano l'obbligo imposto ai candidati di scegliere il francese, l'inglese o il tedesco non soltanto come lingua di comunicazione con l'EPSO, ma anche come seconda lingua per i concorsi in questione.

Mediante la sua sentenza odierna, il Tribunale annulla i bandi di concorso impugnati.

Per quanto riguarda la limitazione delle lingue che possono essere utilizzate nelle comunicazioni tra i candidati e l'EPSO, l'Italia sostiene che i cittadini europei hanno il diritto di rivolgersi alle istituzioni dell'Unione utilizzando una qualunque delle 23 lingue ufficiali di quest'ultima e che essi hanno il diritto di ricevere le risposte delle istituzioni nella medesima lingua. Di conseguenza, la limitazione in questione costituirebbe una discriminazione in danno dei cittadini la cui lingua ufficiale non sia il francese, l'inglese o il tedesco. La Spagna aggiunge che tale limitazione conferisce, in pratica, un vantaggio competitivo a tutti i candidati che abbiano come prima lingua una delle tre lingue suddette.

.

¹ Si tratta del bando di concorso generale EPSO/AST/125/12, inteso alla costituzione di elenchi di riserva per l'assunzione di assistenti nei settori dell'audit, della contabilità e della finanza, e dell'economia e della statistica (GU 2012, C 394 A, pag. 1), del bando di concorso generale EPSO/AST/126/12, inteso alla costituzione di elenchi di riserva per l'assunzione di assistenti nei settori della biologia, delle scienze della vita e della salute, della chimica, della fisica e delle scienze dei materiali, della ricerca nucleare, dell'ingegneria civile e meccanica e dell'ingegneria elettrica ed elettronica (GU 2012, C 394 A, pag. 11), e del bando di concorso generale EPSO/AD/248/13, inteso alla costituzione di elenchi di riserva per l'assunzione di amministratori (AD 6) nei settori della sicurezza degli edifici e dell'ingegneria delle tecniche edili (GU 2013, C 29 A, pag. 1).

² Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, 17, pag. 385), come modificato.

Richiamando una sentenza della Corte su questa materia 3, il Tribunale sottolinea che, anche se le istituzioni possono determinare, nei loro regolamenti interni, le modalità di applicazione del regime linguistico, le istituzioni interessate dai bandi impugnati non hanno fatto uso di tale facoltà, non potendo i bandi di concorso essere considerati come regolamenti interni. Pertanto, in assenza di altre disposizioni in tale materia, i rapporti tra le istituzioni e i loro funzionari e agenti rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1. Lo stesso vale per quanto riguarda i rapporti tra le istituzioni e i candidati ad un concorso esterno che non sono, in linea di principio, né funzionari né agenti. Il Tribunale aggiunge che, a differenza dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), le istituzioni interessate dai bandi impugnati non sono assoggettate ad uno specifico regime linguistico. Il Tribunale conclude che i bandi impugnati violano il regolamento n. 1, in quanto limitano la corrispondenza con l'EPSO alle tre lingue suddette. Tale motivo è sufficiente di per sé solo per giustificare l'annullamento dei tre bandi, senza che sia necessario esaminare se questi ultimi conducano ad una discriminazione vietata fondata sulla lingua. Il Tribunale chiarisce così che il candidato ha il diritto di scegliere la lingua di redazione dell'atto di candidatura tra tutte le lingue ufficiali e che le comunicazioni inviate dall'EPSO devono essere redatte nella lingua scelta dal candidato. L'utilizzazione di una delle tre lingue da parte di un candidato che avrebbe preferito comunicare con l'EPSO in un'altra lingua ufficiale non consente, contrariamente a quanto la Commissione asserisce, di garantire la chiarezza e la comprensione delle comunicazioni tra l'EPSO e i candidati.

Quanto all'obbligo per i candidati di scegliere il francese, l'inglese o il tedesco come seconda lingua per i concorsi, il Tribunale ricorda nuovamente la giurisprudenza della Corte secondo cui una limitazione della scelta ad un numero ristretto di lingue costituisce una discriminazione. È infatti evidente che un obbligo siffatto consente di avvantaggiare alcuni candidati potenziali (vale a dire quelli che possiedono una conoscenza soddisfacente di almeno una delle lingue designate), in quanto costoro possono partecipare al concorso ed essere così assunti come funzionari o agenti dell'Unione, mentre gli altri, che tale conoscenza non possiedono, sono esclusi. Il Tribunale esamina la motivazione della limitazione di cui ai bandi impugnati al fine di stabilire se essa possa essere giustificata.

A giudizio del Tribunale, l'affermazione secondo cui il francese, l'inglese e il tedesco restano le lingue maggiormente utilizzate, tenuto conto in particolare della prassi consolidata delle istituzioni dell'Unione per quanto riguarda le lingue di comunicazione interna, è un'affermazione vaga che non è supportata da alcun elemento concreto. Non è possibile presumere che un funzionario neoassunto, che non conosca alcuna delle lingue veicolari o delle lingue di deliberazione di un'istituzione, non sarebbe capace di fornire immediatamente un lavoro utile nell'istituzione di cui trattasi.

Il Tribunale rileva come le statistiche prodotte dalla Commissione non consentano di suffragarne le affermazioni sull'impiego delle lingue in seno alle istituzioni europee. Per quanto riguarda le statistiche sull'apprendimento delle lingue straniere negli Stati membri dell'Unione, parimenti prodotte dalla Commissione, il Tribunale reputa che esse non escludano l'esistenza di una discriminazione. Il Tribunale conclude che la Commissione non ha provato che la limitazione in questione risponda all'interesse del servizio. A suo giudizio, l'obbligo dei candidati di scegliere il francese, l'inglese o il tedesco come seconda lingua non risulta né oggettivamente giustificato né proporzionato all'obiettivo perseguito dalla Commissione, ossia assumere funzionari e agenti immediatamente operativi.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

_

³ Sentenza della Corte del 27 novembre 2012, Italia/Commissione (<u>C-566/10 P</u>; v. comunicato stampa n. <u>153/12</u>).

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il testo integrale delle sentenze <u>T-124/13</u> e <u>T-191/13</u> è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582